



Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

A.C. 3139-B

Dossier n° 315/2 - Schede di lettura
20 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------|--|
| A.C. | 3139-B |
| Titolo: | Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 8 |
| Date: | |
| trasmissione alla Camera: | 1 febbraio 2017 |
| Commissioni competenti: | Il Giustizia, XII Affari sociali |

Torna alla Camera, modificata dal Senato, la **proposta di legge A.C. 3139-B**, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il provvedimento, approvato dal Senato il 20 maggio 2015 e poi modificato dalla Camera il 20 settembre 2016, è stato nuovamente approvato con modificazioni dal Senato il 31 gennaio 2017.

La proposta di legge introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori sulla rete che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità.

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato ha optato per un ritorno all'impostazione originaria del provvedimento, che intende **affrontare il problema del solo bullismo informatico con strumenti prevalentemente educativi** e che poggia, prima che sulla sanzione, sull'informazione e sulla diffusione di una maggiore consapevolezza tra gli adolescenti della gravità di comportamenti spesso assunti con leggerezza.

Il testo approvato dal Senato, conseguentemente:

- **elimina** dal testo le modifiche di carattere **sanzionatorio** introdotte dalla Camera;
- circoscrive l'alveo dell'intervento normativo al **solo cyberbullismo** (sopprimendo il riferimento al bullismo) e alla tutela dei soli minorenni.

Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **7 articoli**, uno in meno rispetto al testo della Camera, rispetto al quale è stato soppresso l'art. 8 relativo alla modifica della disciplina dello stalking di cui all'art. 612 c.p.

L'**articolo 1** indica come finalità dell'intervento il **contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni** (come accennato, è stato soppresso ogni riferimento al bullismo) attraverso una strategia che comprende misure di carattere educativo, preventivo e rieducativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico.

Viene, quindi, fornita una **definizione** dettagliata del **cyberbullismo** come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Il **testo trasmesso dalla Camera** qualificava il cyberbullismo come qualunque comportamento o atto di bullismo, perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o

[Definizione di cyberbullismo](#)

informatici. A sua volta, nel testo della Camera il bullismo era così definito: " *l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima*".

L'articolo 1 definisce, inoltre, quale **gestore del sito Internet** il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del [decreto legislativo n. 70/2003](#), che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente **esclusi** dalla definizione di "gestore del sito Internet", e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli *access provider* (cioè i *provider* che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i *cache provider*, cioè i *provider* che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione di "gestori del sito Internet" tutti i fornitori di contenuti su Internet. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di *provider* sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo.

Definizione di gestore del sito Internet

L'articolo 2 - la cui rubrica è ora riferita alla "*Tutela della dignità del minore*" anziché alla "*Istanza a tutela delle persone offese*" - conferma un **doppio canale** per la tutela dagli atti di cyberbullismo.

Istanza al gestore e al Garante della privacy

Anzitutto, **il minorenne maggiore di 14 anni** vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità su un minore vittima di bullismo informatico) può rivolgere **istanza al gestore** del sito Internet o del social media o, comunque, **al titolare del trattamento** per ottenere **provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela** (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, e dunque anche a fronte di atti in danno di maggiorenni.

Si chiarisca, all'art. 2, comma 1, la portata del richiamo a qualsiasi "altro" dato personale del minore diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali. Non risulta infatti evidente quali siano i dati del minore cui si va ad aggiungere qualsiasi "altro" dato diffuso in rete. Si valuti inoltre se, al comma 1, sia chiaro il riferimento al soggetto esercente la responsabilità "del" minore anziché "sul" minore. Il riferimento alla responsabilità "sul" minore è invece presente invece nel codice civile (es. artt. 165 e 316) e lo era nel testo della Camera.

La presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di cyberbullismo - da identificare tramite il relativo URL - non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice della privacy (trattamento illecito dei dati) ovvero da altre "norme incriminatrici".

Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve **provvedere** sulla richiesta **nelle successive 48 ore**.

In caso contrario (come pure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, il gestore del sito Internet o del *social media*), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali** che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore (comma 2).

Sono state **soppresse dal Senato**:

- la disposizione che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso - in autotutela - colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, (ovvero i genitori o i responsabili degli stessi) di inoltrare la medesima istanza, per **finalità riparative**;
- la disposizione che **impondeva ai gestori dei siti Internet** di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di **specifiche procedure** per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.

In relazione al Piano di azione previsto all'**articolo 3**, il **Senato** ha eliminato la partecipazione al **tavolo tecnico** per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo - che coinvolge diversi soggetti a livello centrale e territoriale - degli **esperti** dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere **nominati dalla Presidenza del Consiglio (comma 1)**. Il Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, tra le altre cose, dovrà inoltre realizzare un sistema

Piano d'azione integrato

di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al **controllo dei contenuti per la tutela dei minori**, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia (**comma 2**).

Con riferimento alle **misure di contrasto in ambito scolastico**, rimane prevista, ai sensi dell'**articolo 4**, l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di **apposite linee di orientamento** - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo (e non più anche del bullismo) nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale (**comma 1**).

Prevenzione e contrasto del cyberbullismo nella scuola: il referente scolastico

Viene indicato un nuovo triennio di riferimento (anni **2017-2019**), **eliminando il carattere sperimentale** dell'intervento tramite le predette linee di orientamento che, in conformità al potenziamento dell'offerta formativa previsto dalla recente riforma del sistema nazionale di istruzione, anche con riferimento alla prevenzione ed al contrasto, in particolare, del bullismo informatico (articolo 1, comma 7, della L. 107/2015), devono prevedere (senza oneri per la finanza pubblica) (**comma 2**):

- la specifica **formazione** del personale scolastico, con la **partecipazione di un referente** per ogni autonomia scolastica (v. anche comma 3);
- la promozione di un **ruolo attivo** degli studenti (oltre che ex studenti già opportunamente formati all'interno dell'istituto scolastico) nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni in oggetto;
- la previsione di misure di **sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti;
- un sistema di **governance efficace**, diretto dallo stesso Ministero dell'istruzione.

Il **comma 3**, in particolare, introduce la novità dell'istituzione, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, di un docente con funzioni di **referente** per le iniziative contro il cyberbullismo; viene estesa la **collaborazione** di tale referente, precedentemente prevista con la sola Polizia postale, alle **Forze di polizia**, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Rimangono sostanzialmente **immodificati i commi da 4 a 6** dell'articolo in esame, che prevedono interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo tramite:

- la pubblicazione di bandi per il **finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti di scuole, coinvolgendo altri soggetti, tra i quali i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture, gli enti locali, le Forze di polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente in materia;
- la promozione dell'**educazione all'uso consapevole della rete Internet** e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia;
- specifici **progetti personalizzati** ad opera dei **servizi territoriali (non solo sociali)**, finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte.

In caso di episodi di **cyberbullismo in ambito scolastico**, l'**articolo 5** prevede inoltre l'obbligo da parte del **dirigente** responsabile dell'istituto di **informare** tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di **attivare** adeguate **azioni educative**. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai **casi che non costituiscono reato** ed ha eliminato la disposizione in base alla quale - valutata la gravità degli episodi - il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (**comma 1**). Viene riferita al solo cyberbullismo la disposizione di cui al **comma 2** (per la restante parte non modificata) che prevede l'integrazione con specifici riferimenti a tali condotte, e relative sanzioni disciplinari proporzionate agli atti compiuti, sia dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, sia del patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della scuola secondaria.

Informativa alle famiglie, azioni educative, progetti di sostegno e recupero

Viene poi previsto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet di cui all'art. 12 della L. 48/2008 (**articolo 6**) con risorse pari a **203.000 euro** per ciascun anno del **triennio 2017-2019**, attingendo allo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per il 2017. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.

Rifinanziamento del Fondo per il contrasto alla pedopornografia

L'**articolo 7** riguarda l'**ammonimento del questore**, la cui disciplina - **parzialmente modificata dal Senato** - è mutuata da quella dello *stalking* (art. 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole

L'ammonimento del questore

del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Viene precisato che al compimento dei 18 anni cessano gli effetti dell'ammonimento.

Si osserva che l'ingiuria (art. 594 c.p.) costituisce un illecito depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 2016. L'ingiuria costituisce attualmente illecito civile che obbliga, oltre che al risarcimento del danno all'offeso disposto dal giudice, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile (da 100 a 8.000 euro), da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'art. 594 c.p. è stato abrogato dal medesimo d.lgs. 7/2016.

Come già ricordato, il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, volto a modificare l'art. 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori.